



COMUNE DI SOLESINO

PROVINCIA DI PADOVA

Codice fiscale: 82005010283
pec: solesino.pd@cert.ip-veneto.net

Tel. 0429/771611
Fax 0429/709564

Indirizzo: Via 28 Aprile, 19
35047 Solesino (PD)

Prot. n. 11456

Solesino, li 05/10/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 22/2021 DEL 05/10/2021

OGGETTO: Interventi per il contenimento dell'inquinamento atmosferico – inverno 2021 – primavera 2022.

Premesso che:

- le sorgenti mobili sono la principale causa della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio e che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- la Regione Veneto, con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11.11.2004, ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale nr. 90 del 19/4/2016;
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area metropolitana di Padova" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;
- nella riunione del Tavolo Tecnico Zonale Provinciale del **09/09/2021** sono state definite le azioni/provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione inverno **2021 – primavera 2022**;

Ritenuto di recepire e dare attuazione agli interventi tesi al contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10;

Ritenuto opportuno valutare per quanto concerne le limitazioni veicolari, le medie statistiche sulla percentuali di inquinanti della stazione rilevatrice più vicina al comune di Solesino (Granze):

Considerate pertanto le disposizioni del T.T.Z. Provinciale per i comuni fuori agglomerato con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti, **ALLEGATO C**;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

ORDINA

A) PERIODO INVERNALE (dalla data di pubblicazione del presente dispositivo fino al 30.04.2022) ATTENZIONE - "LIVELLO VERDE"

1) **Divieto di sosta con motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori,

2) **Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli;**

-
- 6) **obbligo** di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento, salvo casi specifici;
 - 7) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo agli obblighi imposti ai conducenti dei veicoli, nell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
 - 8) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
 - 9) **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;
 - 10) **di prevedere** un'accelerazione per lo Smartworking dei dipendenti della P.A.

C) SECONDO LIVELLO ALLERTA "LIVELLO ROSSO"

- 1) **Divieto d'installazione** di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" e **divieto di continuare ad utilizzare impianti che non siano in grado di rispettare una classe di emissione inferiore a "4 stelle" in presenza di impianto di riscaldamento alternativo**;
 - 2) **Divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
 - 3) **limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni, esercizi commerciali ed edifici pubblici;
 - 4) **divieto** per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
 - 5) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe; sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato;
 - 6) **obbligo** d'interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento, salvo casi specifici;
 - 7) **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo agli obblighi imposti ai conducenti dei veicoli, nell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
 - 8) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4,
-

3) **Limite di 19° C** (con tolleranza di 2°C) e adozione di provvedimenti di sospensione, differimento o **divieto della combustione all'aperto** del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n 152/2006 e della DGRV n 122/2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'articolo 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 152/2006", in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzopirene;

4) **limite di 19°C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

5) **divieto di installazione** di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "**4 stelle**" e per gli impianti preesistenti è fatto **divieto di utilizzare** generatori con classificazione inferiore alle "**3 stelle**", in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;

6) **obbligo** di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

7) **di prevedere**, ove ammesso dalle relative normative di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento liquami zootecnici nei periodi consentiti ed obbligo di interrimento dei fertilizzanti entro le 24 ore**;

8) **obbligo di interrimento** dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento, salvo casi specifici;

9) **di prevedere** un'accelerazione allo Smartworking per i dipendenti della P.A.

B) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE" -

1) **Divieto di installazione** di **generatori di calore** alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "**4 stelle**" e di **continuare ad utilizzare generatori** a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "**4 stelle**" (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo);

2) **Divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

3) **Limite di 18 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, nonché negli edifici pubblici;

4) **divieto** per tutti i veicoli di sostare con il **motore acceso**;

5) **divieto** di spandimento dei **liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe, salvo spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

9) **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali **la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

10) **di prevedere** un'accelerazione per lo Smartworking dei dipendenti della P.A;

11) **di prevedere** il lavaggio delle strade, solo con temperature maggiori di 3° C.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. nr 104 del 2/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Ai sensi della Legge n. 120 dell' 11.9.2020 di conversione del cd "Decreto Semplificazioni", che ha abrogato il comma 3° dell'art. 37 del D.L.gs. n. 285/1992, non è piu' possibile presentare ricorso inerente alla natura dei segnali apposti al Ministero dei LL. PP..



IL SINDACO
Elvy Bentani
